

tatore), benchè si debba escludere che il documento faccia prova per chiunque lo presenti. Mentre il diritto romano guardava all'interesse del debitore e perciò cercava sempre questa prova, invece il medio evo, che mosse dall'interesse del creditore, potè talvolta prescindere.

La grande estensione di queste nuove clausole, adoperate non soltanto per la compravendita, per la donazione, per il mutuo, ma anche per gli atti di liberazione del mundio, e per l'incarico delle manomissioni e delle esecuzioni testamentarie, esclude, per la natura dei negozi giuridici a cui si riferiscono, che le clausole stesse fossero destinate ad attribuire ai titoli una libertà sconfinata di circolazione, e perciò che avessero per sè la più ampia funzione del vero titolo al portatore. Tutto ciò avvenne soltanto nell'età seguente (§ 132), quando queste clausole si applicarono ai bisogni più frequenti e alle forme più libere del commercio; ma intanto già da questo momento l'autonomia giuridica conseguita dalla carta ne aveva reso possibile lo sboccio.

§ 72. — Schupfer, *Dir. priv. dei popoli germ.*, III, *Le obbligazioni*, Roma, 1909; Gierke, *Schuld u. Haftung in älteren deutschen Recht*, Breslau, 1910; Amira, *Die Wadiatio*, in *Sitzungsber. d. Akad. z. München*, 1911; Tamassia, *La wadiatio longobarda*, negli *Scritti in onore di G. P. Chironi*, Torino, 1915; Schupfer, *Il debito e la responsabilità*, nella *Riv. ital. di sc. giur.*, LVI, 1915; Gangi, *Debitum e obligatio*, in *Riv. ital. scienze giur.*, 1912; Brunner, in *Zeit. f. Handelsrecht*, XXII e XXIII, 1877-78; e *Forschungen z. Gesch. d. deut. Rechts*, Lipsia, 1894; Salvioli, *I titoli al portatore*, Bologna, 1884; Bruschettini, *Trattato dei titoli al portatore*, Torino, 1898; Brandileone, *Le così dette clausole al portatore nei doc. med. ital.*, in *Riv. di dir. comm.*, I, 1903; Id., *La clausola di esibizione della carta*, ivi, III, 1905; Id., *Le così dette clausole al portatore e il mundio sulle vedove*, ivi, IV, 1906 e V, 1907; Id., *Le clausole al portatore nella alien. degli immobili*, ivi, XII, 1914; Id., *Origine e significato della traditio chartae*, negli *Atti dell'Acc. di Torino*, XLII, 1907; Id., *La stipulatio nell'età imperiale romana e durante il medio evo*, in *Riv. di storia del dir. ital.*, 1928, I, p. 3 sgg.; Id., *Sulla supposta obligatio litterarum nell'antico dir. greco*, in *Atti dell'Istit. di Bologna*, 1920; Ricco-